



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 15.03.2021

Oggetto:

COPIA

Approvazione del piano economico finanziario delle tariffe e delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:40, in seduta ordinaria, pubblica, in seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	P	CONCAS NICOLA	P
REGINALI DANIELE	P	CASTI FEDERICO	P
LODDO MARCO	P	PINNA SIMONE	P
MARONGIU MONICA	A	PISTIS VALENTINA	P
FARA FRANCA MARIA	P	CORTESE ARIANNA MARIA	P
SCEMA CARLOTTA	P	CACCIARRU ALBERTO	P
ROSAS DIEGO	P	BIGGIO LUIGI	P
MEDDA GIANNI	A	SAIU SIMONE	A
PILURZU ALESSANDRO	P	GARAU FEDERICO	P
DEMARTIS MATTEO	P	TRONCI FRANCESCA	A
MARRAS FEDERICO	A	MOI BRUNA	P
MOCCI IGNAZIO	A	MURRU CARLO	P
DEIDDA ELEONORA	A		

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 7

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, MELIS, CHERCHI

All'appello iniziale delle ore 18.40 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, Loddo, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Concas, Casti, Pinna, Pistis, Cortese, Cacciarru, Biggio, Garau, Moi e Murru. **Totale 18 presenti.**

Come illustrato nella precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 15 marzo 2021, la trattazione degli argomenti è effettuata nel seguente modo: unica illustrazione per i punti 1, 2, 3 e 4 in quanto riferiti ad argomenti strettamente collegati fra loro (Tributi) e un'unica illustrazione delle proposte relative al D.U.P. e al Bilancio (punti 6 e 7), singola illustrazione della proposta riferita al piano delle alienazioni (punto n. 5), discussione unica per tutte le proposte (dal punto n. 1 al punto n. 7), votazione separata per ciascun atto.

Il presente atto si riferisce al punto n. 2 all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Iglesias non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14

settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 5.209.319,00;

tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come elemento di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario e i relativi allegati alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20 maggio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto in particolare l'art. 11 comma 2 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario, ed ammontano ad € 5.209.319,00 IVA compresa;

tenuto conto, altresì, che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art.17 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario allegato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 62,50% a carico delle utenze domestiche;
- 37,50% a carico delle utenze non domestiche;

dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, è pari al 4,4% e rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

vista l'allegata *“Articolazione tariffaria”*, sviluppata in conformità col D.P.R. 27 aprile 1999, n°158, che per lo svolgimento del servizio prevede un costo complessivo di € 5.209.319,00 IVA compresa, così suddiviso:

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	7.002.355,48	62,50	€ 1.469.209,38	€ 1.774.242,50	0	€ 1.774.242,50
Und	3.868.274,52	37,50	€ 881.525,63	€ 1.064.545,50	0	€ 1.064.545,50
	10.870.630,00	100,00	€ 2.350.735,00	€ 2.838.788,00	€ -	€ 2.838.788,00

considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU)*

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Sud Sardegna sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

dato atto che il tributo TARI relativo all'anno 2021 è istituito secondo il seguente calendario dei versamenti, con rata unica in scadenza il 16 luglio 2021 o in alternativa le seguenti rate:

- 16 luglio 2021
- 16 agosto 2021
- 16 settembre 2021
- 16 ottobre 2021
- 16 novembre 2021
- 16 dicembre 2021

dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato differito al 31/03/2021;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/05/2020 con la quale veniva approvato il piano finanziario 2020 sulla scorta del Piano Finanziario 2019 e delle relative tariffe

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", che si riportano in calce;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusta nota in allegato;

tutto ciò premesso;

visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

precisato che, con riferimento alla presente seduta,

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti.

il Presidente introduce il punto n. 2 all'ordine del giorno dando lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 15 del 23.02.2021;

dato atto che, con riferimento all'argomento in oggetto, l'illustrazione dell'assessore Scanu e gli altri interventi, nonché le dichiarazioni di voto, per quanto esposto nella deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2021, sono già stati effettuati e qui vengono pertanto integralmente richiamati, così come risulta, peraltro, dalla registrazione agli atti;

vengono inoltre integralmente richiamati anche i dati riferiti alle presenze ed assenze in corso seduta, con particolare riferimento al fatto (come già indicato nella deliberazione consiliare n. 13 del 15 marzo 2021):

- che nel corso dei lavori, alle ore 19.08, esce dall'aula il consigliere Murru;
- che durante la discussione, alle ore 19.44, entra in aula la consigliera Deidda e alle ore 19.50, 20.30 e 20.47 escono dall'aula rispettivamente i consiglieri Biggio, Pistis e Cortese;
- che al momento del voto della precedente deliberazione consiliare n. 13/2021 i presenti sono quindici;

preso atto che al momento del voto del presente atto i presenti in aula restano quindici;

richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

messa in votazione la proposta di deliberazione consiliare n. 15 del 23.02.2021;

con n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Garau, Moi e Cacciarru);

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario, la relazione al PEF, la dichiarazione di veridicità, allegati alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 17 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, spalmando pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- 4) approvare l'allegata "Articolazione tariffaria", sviluppata in conformità col D.P.R. 27 aprile 1999, n°158, che per lo svolgimento del servizio prevede un costo complessivo di € 5.209.319,00 IVA compresa;
- 5) di dare atto che il tributo TARI relativo all'anno 2021 è istituito secondo il seguente calendario dei versamenti, con rata unica in scadenza il 16 luglio 2021 o in alternativa le seguenti rate:
 - 16 luglio 2021
 - 16 agosto 2021
 - 16 settembre 2021

- 16 ottobre 2021
 - 16 novembre 2021
 - 16 dicembre 2021
- 6) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

con n. 12 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Garau, Moi e Cacciarru);

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 10/03/2021

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 11/03/2021

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO DANIELE REGINALI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **17/03/2021** al **01/04/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 01/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 17.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS